

L'INDENNITÀ SCOLASTICA

(articolo 67 dello statuto e articolo 3 dell'allegato VII)

NOTA INFORMATIVA

1. CHI VI HA DIRITTO

L'indennità scolastica "A" (prescolastica):

L'indennità prescolastica è concessa per i figli a carico **di età inferiore a 5 anni** o che non frequentano ancora regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria (il diritto all'indennità cessa al più tardi alla fine del mese nel quale il figlio raggiunge l'età di 8 anni).

L'indennità scolastica "B":

a) **L'indennità scolastica non forfettaria** (codice ISN che figura sul bollettino di pensione) è concessa per i figli a carico che hanno almeno 5 anni e frequentano regolarmente e a tempo pieno una **scuola primaria o secondaria a pagamento** (spese di iscrizione).

a) **L'indennità scolastica forfettaria** (codice ISF che figura sul bollettino di pensione) è concessa per i figli che frequentano un **istituto di istruzione superiore o l'università**.

Il diritto all'indennità scolastica B cessa alla fine del mese nel quale vengono meno le condizioni alle quali è corrisposta l'indennità e comunque al più tardi alla fine del mese nel quale il figlio raggiunge l'età di 26 anni, ad eccezione dei casi in cui l'indennità scolastica è stata sospesa per servizio militare obbligatorio. In tale caso è concessa una proroga fino a concorrenza del periodo di leva.

2. CALCOLO DELL'INDENNITÀ

Indennità A (forfettaria): 102,18 EUR al mese.

Indennità B (non forfettaria):

Per ciascun figlio che frequenta un istituto di istruzione primaria o secondaria è possibile beneficiare di un rimborso delle relative spese di iscrizione e delle spese di trasporto, con un massimale mensile di 283,82 EUR. Il massimale mensile è raddoppiato per chi abita a più di 50 km da una scuola europea.

Il rimborso mensile è pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo delle spese annuali.

Tutte le spese devono risultare da fatture quietanzate o accompagnate da prove di avvenuto pagamento indicanti il cognome e il nome del bambino, l'anno scolastico o il periodo a cui fanno riferimento nonché la natura delle spese pagate.

I richiedenti dovranno precisare nella domanda annuale il mezzo di trasporto utilizzato dai propri figli (autobus della scuola europea, mezzo privato, pubblico, scolastico).

- Qualora venga usato un mezzo di trasporto *pubblico* o *scolastico*, è necessario allegare fotocopia dell'abbonamento annuo o di una prova di pagamento rilasciata dall'ente che gestisce il trasporto scolastico.
- Qualora venga usato un mezzo di trasporto *privato*, il rimborso sarà effettuato sulla base del costo di un abbonamento annuo di trasporto pubblico.
- Qualora vengano usati gli *autobus delle scuole europee*, l'amministrazione procederà direttamente al pagamento delle spese di trasporto presso la scuola o presso l'associazione dei genitori degli alunni, purché l'interessato abbia diritto all'indennità scolastica.

Indennità B (forfettaria):

Per ciascun figlio che frequenta un istituto di istruzione superiore è possibile beneficiare di un'indennità forfettaria corrispondente al massimale dell'indennità scolastica, ossia 283,82 EUR al mese.

Se un figlio frequenta un istituto di istruzione superiore che dista almeno 50 km dal vostro luogo di residenza è possibile beneficiare di un raddoppio del massimale dell'indennità scolastica, ossia 567,64 EUR al mese.

Osservazioni:

- La frequenza di corsi di insegnamento a carattere temporaneo non è considerata come una frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto di istruzione (almeno sedici ore a settimana per una durata minima di tre mesi consecutivi).
- La frequenza di corsi a distanza sarà oggetto di un'analisi approfondita da parte dei nostri servizi.
- L'indennità B (forfettaria) può essere concessa per i figli ospitati al di fuori del nucleo familiare (collegio, famiglia ospitante) previo pagamento. Sono esclusi i figli che vivono in famiglia e/o in un immobile di proprietà del pensionato. Occorre presentare documenti giustificativi che attestino le spese effettivamente sostenute.

3. VERSAMENTO DELL'INDENNITÀ SCOLASTICA A UNA TERZA PERSONA

Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato, in virtù di disposizioni legali ovvero per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome del titolare della pensione.

Quest'ultimo è tenuto a precisare il nome e l'indirizzo della persona che esercita la custodia del figlio e gli importi che le sono versati oltre agli assegni familiari (articolo 2 delle DGE, decisione della Commissione 52-2004).

Ove faccia valere il diritto al versamento diretto degli assegni familiari, la persona che esercita la custodia è soggetta allo stesso obbligo di comunicare all'amministrazione qualsiasi informazione utile relativa alla situazione del bambino che possa comportare una modifica dei suoi diritti finanziari.

Si noti che la distanza di almeno 50 km tra il luogo di residenza e l'istituto scolastico, prevista per il raddoppio del massimale stabilito dallo statuto, è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia. Ciò vale per gli allievi che frequentano un istituto di insegnamento superiore e può anche applicarsi agli allievi che per *esigenze pedagogiche inderogabili* frequentano una scuola primaria o secondaria distante.

4. BORSE DI STUDIO E INDENNITÀ AFFINI ALL'INDENNITÀ SCOLASTICA PERCEPITE DA ALTRE FONTI

Il richiedente è tenuto a dichiarare le borse di studio e le indennità della stessa natura (*Allocations d'études, Basisbeurs, Student grants, State education grants, Allocation de rentrée scolaire, Beca de estudios*, ecc) percepite da altre fonti. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 2 dello statuto, queste indennità sono dedotte da quelle corrisposte dall'istituzione.

Il richiedente è tenuto a presentare domanda, di propria iniziativa, presso qualsiasi altra istanza diversa dall'UE che potrebbe concedergli assegni familiari.

ATTENZIONE

Questa informazione riguarda in particolare quanti risiedono nel **Granducato del Lussemburgo o in Danimarca**, e i cui figli hanno più di 18 anni e frequentano un istituto superiore:

Le indennità/assegni nazionali hanno precedenza sulle indennità o assegni versati dalle istituzioni europee. Pertanto dovete presentare una domanda presso il CEDIES (Granducato del Lussemburgo) o il SU (Danimarca) per ottenere tale borsa di studio.

*Le borse nazionali sono considerate **della stessa natura dell'indennità scolastica prevista dallo statuto**. Di conseguenza, tale borsa sarà dedotta dall'indennità scolastica versata agli ex funzionari o agenti per gli studenti in questione, nei limiti dell'importo dell'indennità scolastica forfettaria.*

Se non viene presentato un documento che attesti se è stata concessa o meno una borsa di studio, l'indennità scolastica forfettaria non sarà versata.

5. CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE DI IMPOSTA

Una riduzione di imposta equivalente a quella riconosciuta per il figlio a carico può essere concessa, su richiesta, alle seguenti condizioni:

- se un figlio di età inferiore a 26 anni, avendo terminato gli studi e non percependo alcun reddito, è iscritto ad un ente nazionale per la disoccupazione, è possibile beneficiare della riduzione di imposta per un periodo massimo di nove mesi. A tal fine occorre inviare un certificato che confermi lo stato di persona in cerca di impiego e un documento che attesti l'inesistenza del diritto a un'indennità di disoccupazione.
- se un figlio ha più di 26 anni e prosegue o porta a termine gli stessi studi iniziati prima di tale età, è possibile beneficiare della riduzione di imposta al massimo

fino alla fine del mese nel quale compie 30 anni, previa presentazione del certificato scolastico.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

a) Procedura

La domanda di indennità scolastica dovrà essere presentata un'unica volta e non dovrà più essere rinnovata gli anni seguenti se ricorrono le seguenti condizioni:

- il figlio ha meno di 18 anni e prosegue un ciclo completo di studi senza contratto di apprendistato o di formazione professionale;
- abita presso il domicilio familiare;
- la domanda non riguarda un'indennità non forfettaria.

Se le tre condizioni suddette non sono soddisfatte la domanda dovrà essere presentata annualmente.

Le domande devono essere **obbligatoriamente** corredate di tutti i documenti giustificativi quali:

- attestati originali di frequenza (con firma del direttore e timbro dell'istituto). Gli attestati devono precisare la data di inizio e di fine dei corsi dell'anno accademico e le ore di lezione seguite alla settimana;
- un attestato della cassa nazionale competente per gli assegni familiari che precisi l'importo percepito per figlio o la decisione che nega il pagamento di detti assegni;
- fatture quietanzate, fotocopie di abbonamenti o altre prove di pagamento, come indicato al punto 2.

Si attira comunque l'attenzione sul dovere del beneficiario di informare il servizio competente di qualsiasi cambiamento che possa modificare il diritto agli assegni familiari, in particolare di segnalare se il figlio cessa gli studi.

In base alle norme stabilite dall'allegato VII dello statuto, la soppressione dell'indennità scolastica, nel caso di un figlio maggiorenne, può provocare la soppressione di altri assegni familiari e benefici, in particolare: l'assegno per figli a carico, la riduzione d'imposta, l'assegno familiare, la copertura del regime comune di assicurazione malattia nonché la pensione di orfano.

Qualora il diritto debba essere soppresso con effetto retroattivo a causa di trasmissione tardiva di informazioni alla Commissione, il pensionato sarà soggetto al recupero degli importi indebitamente percepiti.

b) Termine di presentazione della domanda

I titolari di pensione devono inviare la domanda all'unità "Pensioni" **entro il 31 ottobre 2012** (fa fede il timbro postale). In caso di mancata risposta da parte vostra, il servizio competente procederà ad esaminare e, se del caso, sopprimere gli assegni familiari con effetto retroattivo alla fine dell'anno scolastico precedente, dando così luogo a ripetizione dell'indebito conformemente all'articolo 85 dello statuto.

Per i beneficiari della pensione di orfano che abbiano più di 18 anni le indennità sono sospese a partire dal **1° di agosto** di ogni anno accademico. Saranno di nuovo versate una volta pervenuti i documenti giustificativi, per ordine di ricezione. Per le famiglie con più di un figlio, si prega di riunire tutti i documenti e di inviarli insieme con plico postale. Qualora uno dei figli non prosegua gli studi, si prega di informarci in merito contestualmente all'invio dei documenti giustificativi relativi agli altri figli.

c) Indirizzo a cui inviare le domande

COMMISSIONE EUROPEA

Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali

PMO 4 – Pensioni

MERO – B-1049 Bruxelles

7. ALTRE INFORMAZIONI

- Indicate sempre il vostro numero di pensione nella corrispondenza con i servizi della Commissione.
- Inviare la domanda corredata di tutti i documenti giustificativi entro i termini.
- Se è difficile ottenere i certificati di iscrizione dei vostri figli, richiedeteli in anticipo, senza attendere il momento in cui vi verrà distribuito il modulo.
- Evitate di inviare i documenti separatamente. Riunite i documenti giustificativi e inviateli tutti insieme. Tenete presente che informazioni tardive possono dare luogo a provvedimenti di ripetizione dell'indebito.
- Le fatture quietanzate e le altre prove di pagamento sono obbligatorie per poter beneficiare dell'indennità non forfettaria. Si tratta di un obbligo inderogabile.
- Informate immediatamente per iscritto l'unità "Pensioni" di qualsiasi cambiamento che possa comportare una modifica dei vostri diritti in materia di assegni familiari, in particolare se: vostro figlio ha interrotto o completato gli studi; ha cambiato università o riceve, quest'anno, una borsa di studio; effettua, durante i suoi studi, un tirocinio retribuito; deve fare il servizio militare obbligatorio.